

**Codice Civile - 16/03/1942, n.262**

**Gazzetta Ufficiale: 04/04/1942, n.79**

---

**LIBRO PRIMO**

---

**Delle persone e della famiglia**

**TITOLO II**

---

**Delle persone giuridiche**

**CAPO II**

---

**Delle associazioni e delle fondazioni**

**Articolo 25**

---

**Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.**

**[I].** L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge (1).

**[II].** L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [1445, 2377<sup>7</sup>, 2391<sup>3</sup>].

**[III]**. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

(1) *V. l. 8 novembre 2000, n. 328.*